



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 266 del 11/09/2026

Treviso, 11/09/2026

Oggetto: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA - VIA BRUNA 36 - GAIARINE.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 157 del 07/05/2020 e rilasciata dal Comune di Gaiarine in data 13/05/2020 con provvedimento del 12/05/2020 prot. n. 3289, per l'attività svolta dalla ditta Vignaioli Veneto Friulani Sca (P. IVA 00190620260), con sede in Via Bruna n. 36 a Gaiarine, relativamente allo scarico, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, nel fossato stradale di Via Bruna, posto a margine della S.P. n. 44, confluyente nel fosso demaniale Albinella, delle acque reflue provenienti:

- dall'impianto di depurazione;
- dalle due reti di raccolta degli spurghi delle torri evaporative;

VISTE le comunicazioni di modifica non sostanziale pervenute in data 14/07/2021, prot. prov. n. 41524, per la realizzazione di una piazzola impermeabilizzata di stoccaggio dei prodotti destinati alla gestione del depuratore collettata allo stesso e in data 24/07/2023, prot. prov. n. 43826, per la realizzazione di un circuito di recupero dell'acqua depurata per i lavaggi della sezione di trattamento fanghi;

VISTA la domanda presentata in data 25/03/2026 per il tramite del SUAP del Comune di Gaiarine, con cui la ditta chiede la modifica della succitata Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 10/08/2026, prot. prov. n. 47530, in data 17/08/2026, prot. prov. n. 49033, e in data 02/09/2026, prot. prov. n. 51435;

RILEVATO che la modifica consiste:

- nell'ampliamento delle reti di raccolta delle acque reflue industriali confluenti all'impianto di depurazione a seguito di realizzazione di 15 nuovi vasi su platea pavimentata;





- nello scarico delle acque di spurgo di una nuova torre evaporativa con recapito nel fosso al confine Ovest dello stabilimento, confluyente nel fosso demaniale Albinella;

RILEVATA, inoltre, dalla documentazione allegata all'istanza, la dismissione di una delle due torri evaporative, a seguito di sostituzione del sistema di raffreddamento esistente con uno che non genera scarichi;

CONSIDERATO che l'ampliamento della rete di raccolta delle acque reflue industriali non comporta alcun carico supplementare al depuratore in quanto:

- il volume di acque reflue prodotte dai lavaggi dei nuovi vasi vinari e dalla pulizia straordinaria delle torri evaporative risulta influente rispetto alla potenzialità massima di trattamento;
- viene svolto un solo lavaggio all'anno per ogni singolo serbatoio;
- le acque di lavaggio possono essere momentaneamente stoccate all'interno dei serbatoi e inviate a depurazione con portata regolata in base alla sua capacità residua;

VISTA la documentazione allegata all'istanza, che aggiorna quanto già agli atti di questa Amministrazione in merito all'estensione delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, al loro utilizzo e modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti;

RILEVATO dalla stessa che le acque meteoriche di dilavamento delle aree potenzialmente soggette al trascinarsi di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, consistenti nei piazzali di posizionamento dei vasi vinari e di lavorazione delle uve, sono convogliate all'impianto di depurazione;

RITENUTO, pertanto, che la ditta continui a non essere soggetta alle prescrizioni dell'art. 39 commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento sia conforme a quanto previsto dal suddetto art. 39, comma 5;

CONSIDERATO che la ditta dispone:

- del nulla osta idraulico per lo scarico di acque depurate da cantina nel fosso a carattere privato di Via Bruna e lungo la SP 44, con recapito finale nel fosso demaniale Albinella, rilasciato alla ditta dal Consorzio di Bonifica Piave in data 15/03/2012, prot. n. 4380;
- dell'integrazione dell'autorizzazione idraulica n. 4380/2012 con lo scarico di acque di raffreddamento nel fosso a carattere privato di Via Bruna e lungo la S.P. n. 44, con recapito finale nel fosso demaniale Albinella, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave in data 10/05/2018, prot. n. 8658;

VISTA la Comunicazione semplificata per l'utilizzazione agronomica di acque reflue n. 676955 datata 08/01/2026, pervenuta il 09/01/2026 con protocollo n. 1072 del 12/01/2026 ai sensi della D.G.R.V. n. 813/2021;

RILEVATO dalla stessa che la ditta comunica di essere solo produttrice di acque reflue e che, pertanto, non sono previste superfici aziendali destinate al loro spandimento;





VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.D.P. n. 225 del 29/12/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 10/08/2026, prot. prov. n. 47530, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIncA;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI, per quanto attiene alla VIncA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n. 15/2025;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta Vignaioli Veneto Friulani Sca nell'impianto sito in Via Bruna n. 36 a Gaiarine, relativamente:

- all'approvazione, ai sensi della L.R. 33/1985, del progetto di ampliamento della rete fognaria connessa all'impianto di depurazione esistente, a seguito della realizzazione di una platea pavimentata con collocazione di 15 nuovi serbatoi di stoccaggio del vino;
- allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II:
 - nel fossato stradale di Via Bruna, posto a margine della S.P. n. 44, confluyente nel fosso demaniale Albinella, delle acque:
 - reflue industriali prodotte dall'attività di cantina e assimilabili alle domestiche provenienti dall'impianto di depurazione (pozzetto di campionamento A);
 - reflue industriali derivanti dalla rete di raccolta dello spurgo della torre evaporativa a servizio dei vasi vinari a Est dello stabilimento (pozzetto di campionamento B);
 - nel fosso al confine Ovest dello stabilimento, confluyente nel fosso demaniale Albinella, delle acque reflue industriali di spurgo della torre evaporativa a servizio dei vasi vinari a Ovest dello stabilimento (pozzetto di campionamento C).

ART. 2 - L'attivazione della connessione della rete fognaria a servizio dell'area di stoccaggio dei nuovi serbatoi all'impianto di depurazione è subordinata alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione delle opere, firmato dal Direttore dei lavori.

ART. 3 - L'attivazione dello scarico della rete di raccolta dello spurgo della nuova torre evaporativa deve essere preventivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 4 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna la precedente adottata dalla Provincia di Treviso





con decreto n. 157 del 07/05/2020 e rilasciata dal Comune di Gaiarine in data 13/05/2020. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, la scadenza fissata dal citato atto. L'Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, ha validità fino al 08/06/2033 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013. È fatto salvo l'obbligo di procedere al rinnovo della Comunicazione Agronomica, la cui validità è di cinque anni dalla data della sua presentazione ai sensi dell'art. 24 della D.G.R.V. 813/2021, ferma restando, inoltre, la necessità di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alla stessa.

ART. 5 - Il decreto n. 157 del 07/05/2020, citato in premessa, è revocato dalla data di rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

ART. 6 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o degli scarichi deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.

ART. 9 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario di cui al capo III del DPR n. 1199/1971 e s.m.i., nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 10 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Gaiarine perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

